

Ordinanza Sindacale nr.25 del 28/07/2023

Oggetto: Misure di prevenzione e salvaguardia della salute conseguente allo svolgimento di attività lavorativa svolta all'aperto in condizione di esposizione prolungata al sole. Adozione Ordinanza contingibile e urgente in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

IL SINDACO

Premesso che questa stagione estiva è particolarmente caratterizzata dall'elevata temperatura dell'aria e dall'elevato tasso di umidità e, conseguentemente, la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute per quelle categorie di lavoratori che, quotidianamente, svolgono la loro attività all'aperto e, quindi, sottoposti all'esposizione, per lunghi periodi di tempo, alle radiazioni solari, con l'elevato rischio di essere vittime da stress termico e colpi di calore;

Considerato che l'INAIL nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

Che, per quanto esposto in nelle premesse, sussistono tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i potenziali rischi cui sono esposte le diverse categorie di lavoratori interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all'aperto in condizione di esposizione prolungata al sole, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;









DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, nr. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

VISTI:

- o l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, nr. 773;
- O l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18 giugno 200, come integrato dal Decreto nr. 14 del 20 febbraio 2017, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e di sicurezza urbana;
- o l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, nr. 66 che recita che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è Organo locale di protezione civile (...) provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati";
- l'art. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco) della Legge 24 febbraio 1992 nr. 225 e ss.mm.ii.;
- o il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. nr. 186 del 9 agosto 2008, rubricato "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambito di applicazione";
- la legge 23 dicembre 1978, nr. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

TAPAS

o l'art. 650 c.p.;

○ II D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

o L'Ordinanza nr. 303 del 23 giugno 2023 del Presidente della Regione Puglia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Per tutte le ragioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono come integralmente riportate:

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, con efficacia immediata e

sino a tutto il 31 agosto p.v., sull'intero territorio comunale nelle aree o zone interessate

dallo svolgimento del lavoro all'aperto, nei momenti in cui, la mappa del rischio indicata sul

sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/riferita a: "lavoratori esposti al sole"

con "attività fisica intensa", segnali alle ore 12:00 un livello di rischio "ALTO".

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le

conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 650 c.p., se li fatto non costituisce più

grave reato).

DA' ATTO

Che:

Il Comando di Polizia Locale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenziali

all'emanazione del presente provvedimento, ove occorrenti;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

www.comune.taranto.it



RENDE NOTO

Il presente atto sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:

- 1. Al Presidente della Regione Puglia;
- 2. alla Questura di Taranto;
- 3. al Comando Provinciale Carabinieri di Taranto;
- 4. al Comando dei VV. F. di Taranto:
- 5. al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- 6. al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- 7. Al Comando di Polizia Locale;
- 8. Ai Responsabili delle funzioni di supporto, sopra elencati, perché ne abbiano piena conoscenza.

Infine rende noto e raccomanda alla cittadinanza la consultazione del decalogo contenente utili consigli di protezione e prevenzione per fronteggiare le condizioni climatiche di maggior caldo mediante l'accesso al seguente link:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp



AVVERTE

infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo di Taranto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Puglia entro il termine di 120 giorni dalla stessa pubblicazione.

Taranto, lì 28/07/2023

Il Sindaco Rinaldo Melucci